



COMUNE DI MARONE
Provincia di Brescia

ORDINANZA DEL SINDACO
N.3 DEL 26/01/2026

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E ARTICOLI PIROTECNICI ALL'INTERNO DEI LOCALI PUBBLICI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, responsabile della Protezione Civile e della incolumità della comunità territoriale, nonché della salute pubblica, adotta, con atto motivato, provvedimenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica;

e che i provvedimenti in questione, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATI i tragici eventi che sono già accaduti sia sul territorio nazionale che su quello europeo all'interno di locali pubblici e gli eventi egualmente tragici avvenuti in altri analoghi contesti pubblici;

RITENUTO necessario, vista l'usanza di usare articoli pirotecnici all'interno dei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo, vietare l'utilizzo all'interno dei locali pubblici e degli esercizi commerciali di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone;

RITENUTO ALTRESI' che ulteriori ingenti danni potrebbero determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

CON EFFETTO IMMEDIATO, AI FINI DELLA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE, NONCHÉ A TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO O PRIVATO: SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ALL'INTERNO DEI LOCALI PUBBLICI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, È VIETATO L'UTILIZZO DI FIAMME LIBERE, DI CANDELE PIROTECNICHE, DI FONTANE LUMINOSE E DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI ARTICOLI PIROTECNICI.

SI DISPONE INOLTRE:

Che la Polizia Locale e la Forza Pubblica siano tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.D.S. con le modalità di cui all'art. 74 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

Inoltre ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge n° 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. n° 1199/1971), oppure, al T.A.R. della Lombardia, sezione di Brescia, nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge n° 1034/1971), ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del DPR 1199/71.

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- Alla Polizia locale, alla Prefettura, alla Questura, al Commissariato di Polizia di Stato, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, alla Compagnia Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco;

- Ai pubblici esercizi, strutture ricettive, ecc. insediati sul territorio, o, comunque, sia ad essi resa nota con tutte le possibili modalità;

Quest'ordinanza è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e su tutti gli organi di informazione dell'Ente.

**IL SINDACO
ALESSIO RINALDI**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005